



CITTA' DI FERMO

Registro generale n. 272

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA DEL 05-07-22, n. 37

Oggetto:

Crisi Idrica stagione estiva 2022. Limitazioni ai prelievi di acqua da pubblico acquedotto.

IL SINDACO

TENUTO CONTO che la situazione metereologica nella Regione Marche è contraddistinta attualmente da una condizione di siccità metereologica da moderata severa, in peggioramento, con precipitazioni inferiori alla media del mese di marzo 2022 e temperature superiori alla media nel mese di maggio e nel corrente mese di giugno (anche di oltre 2°);

VALUTATO che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente negli ultimi 30 giorni e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento del prelievo e dell'uso della risorsa idrica;

RITENUTO che tale situazione impone l'adozione di atti improntati a evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi in materia d'igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza del presente provvedimento atto a preservare la maggiore quantità di risorse disponibili all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTA la nota della Regione Marche-Direzione Ambiente e Risorse Idriche pervenuta al prot. 40901 del 30.06.2022 dove viene espressamente richiesto ai Sindaci l'emissione di apposita ordinanza per orientare tutti gli utenti ad un suo razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

VISTO l'art. 98 del Dlgs n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) che prevede che *“coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi”*;

VISTO il D.P.C.M. 4.6.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”;

VISTI gli artt. 68-70 (sezione IV Misure per il risparmio idrico) del Piano di Tutela delle

Acque della Regione Marche;

VISTI gli artt. 50 e 7 bis comma n. 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

A chiunque e su tutto il territorio comunale con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza
all'albo pretorio del comune e fino al 30 settembre 2022

IL DIVIETO

di prelievo e consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

- l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati (è consentita l'annaffiatura nei giorni di lunedì e giovedì dalle h. 22.00 alle h. 24.00);
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, con esclusione di quello svolto dalla soc. Fermo Asite s.u.r.l. su aree pubbliche;
- il lavaggio privato di veicoli a motore, con l'esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati;
- il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;
- il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o sportive;
- gli usi diversi da quello alimentare domestico, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali.

L'OBBLIGO

ai proprietari o a chi a qualsiasi titolo abbia il possesso di vasche, piscine, e giardini di documentare in modo inequivocabile, ogni qualvolta venga richiesto dagli agenti della Polizia Locale e dalla Forza Pubblica, incaricati di far rispettare la presente ordinanza, la provenienza dell'acqua utilizzata per il riempimento delle vasche, delle piscine e per l'innaffiamento, dovendosi provare che si tratta di acqua non potabile proveniente dal pubblico acquedotto;

INVITA

Tutta la cittadinanza a un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi. Si evidenzia che è di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini che sono invitati altresì a controllo periodico e frequente dei contatori al fine di poter segnalare al gestore CIIP eventuali perdite occulte e la pronta riparazione di eventuali perdite negli impianti interni delle abitazioni.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e a tutte le altre Forze di Polizia la verifica del rispetto di quanto contenuto nel presente provvedimento e l'applicazione ai trasgressori delle eventuali sanzioni.

AVVERTE

che l'inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25 ad € 500), secondo le modalità di cui alla Legge n. 689/81 e della LR. n. 33/98 smi., fatti salvi nei casi più gravi o in caso di recidiva la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 c.p.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza all'Ufficio Comunicazione, all'ufficio Relazioni con il Pubblico, al Comando di Polizia Locale.

TRASMETTE

La presente ordinanza a mezzo pec come segue:

- Prefettura di Fermo;
- Regione Marche- Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio-Direzione Ambiente e risorse Idriche;
- Comando dei Carabinieri –Forestali sede di Fermo;
- Comando provinciale dei VV.FF. sede di Fermo;
- Questura di Fermo;
- Provincia di Fermo-Settore viabilità e infrastrutture-Settore Ambiente;
- Asur A.V. 4-Dipartimento di Prevenzione;
- CIIP;
- ATO 5 Marche Centro Sud.

INFORMA CHE

Il presente provvedimento è reso noto tramite affissione continuativa all'albo pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento nonché mediante avviso sulla “home page” del sito internet del comune di Fermo e relative informazioni alla stampa locale.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale - TAR MARCHE - nel termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione (D. Lgs. 104/2010 e ss. mm. ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni).

Dalla Civica Residenza,

IL SINDACO
(*Avv. Paolo Calcinaro*)